

**ORIENTAMENTI
IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DEGLI AVENTI DIRITTO AI BONUS
SOCIALI NAZIONALI (DECRETO-LEGGE N. 124/19)**

DCO 204/2020/R/COM

Riteniamo complessivamente condivisibili gli orientamenti espressi nel documento di consultazione in oggetto, anche in considerazione della delicatezza della gestione dei flussi informativi tra INPS, Gestore del SII e i diversi operatori delle filiere interessate dall'erogazione dei bonus ai nuclei familiari aventi diritto.

Nell'attuale sistema, l'accesso ai bonus è possibile per i nuclei familiari con ISEE entro gli 8.265€, che salgono a 20.000€ se vi sono almeno quattro figli a carico. Altri aventi diritto sono i percettori del Reddito/Pensione di cittadinanza e i titolari di Carta acquisti, questi ultimi solo per il bonus energia elettrica.

Stante la situazione attuale di crisi generata dall'emergenza COVID-19, sarebbe opportuno elevare la soglia ISEE che dà diritto ai bonus da 8.265€ a 9.360€, valore ISEE previsto come prerequisito per richiedere il Reddito di Cittadinanza. Uniformare il livello soglia ISEE renderebbe il sistema più semplice e permetterebbe di incrementare la platea degli aventi diritto ai bonus sociali, ferme restando tutte le altre condizioni che distinguono i due strumenti (bonus sociali e Reddito di Cittadinanza) di sostegno economico per chi si trova in situazione di vulnerabilità e le necessarie considerazioni in tema di copertura dei sussidi che dovranno essere effettuate.

Sempre nello stesso spirito delle considerazioni sopra esposte, la norma primaria che attualmente limita la portata del bonus sociale per il gas alla copertura di un importo pari al 15% della spesa dell'utente – ante imposte - andrebbe riformulata.

Escludendo le imposte dalla base di calcolo della copertura del bonus, infatti, si esclude un importo che attualmente pesa – per il classico utente tipo¹ identificato da ARERA – il 40%

¹ cliente domestico con utilizzo cottura cibi, produzione acqua calda e riscaldamento autonomo con consumo annuo pari a 1.400 mc.

dell'importo totale in bolletta². Così facendo l'apporto del bonus gas sulla spesa effettiva dei clienti scende dal 15% ad un mero 8%. La norma primaria, quindi, andrebbe riformulata prevedendo che la percentuale di copertura del bonus gas sia portata al 30% della spesa ante imposte, come per il bonus elettrico.

Il documento espone una serie di considerazioni relative alle modalità di individuazione della fornitura da agevolare, sia nel caso di utenza singola (sussidio diretto), sia nel caso di sussidio indiretto (cioè di un nucleo familiare avente diritto ai bonus, ma inserito in un contesto di fornitura condominiale centralizzata per il riscaldamento a gas e di contatore unico dell'acqua potabile).

Come già detto, pur condividendo l'orientamento generale del DCO è comunque difficile dare una risposta puntuale sull'opzione migliore da seguire in tema di procedure e modalità di individuazione delle utenze aventi diritto ai bonus da parte dei soggetti coinvolti, o sulle modalità di scambio di informazioni tra i vari soggetti del sistema. A nostro avviso, la scelta tra le diverse opzioni dovrebbe ricadere su quelle che consentono di ottenere:

1. Rapidità di attuazione delle modifiche, in modo da garantire l'automatismo entro le date stabilite
2. Semplicità nel flusso di informazioni, soprattutto per quanto riguarda il bonus idrico, al fine di non appesantire eccessivamente il lavoro dei gestori del servizio idrico integrato, con particolare riferimento ai molti di loro che hanno piccole dimensioni. Tale appesantimento si trasformerebbe inevitabilmente in ritardi nell'erogazione dei bonus in un settore critico per i clienti domestici.

In merito alla **domanda S 20** - *“Si condivide quanto illustrato in merito alle modalità di erogazione dei bonus energetici? In particolare, in caso di morosità pregressa, si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere che la quota di bonus non ancora erogata possa essere trattenuta dall'operatore a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora, come oggi previsto dalla regolazione del bonus sociale idrico?”* riteniamo condivisibile la proposta formulata nel DCO in quanto consente all'utente di superare una situazione di morosità, che rischia di creare vincoli stringenti. Basti pensare, per esempio, che un cliente

² Il calcolo è stato effettuato prendendo in considerazione la tariffa regolata, valori aggiornati al terzo trimestre 2020, per l'utente tipo descritto in nota 1, Ambito nord – orientale.

moroso ha maggiori difficoltà di accesso al mercato libero del settore energia e alle eventuali offerte economicamente convenienti.

In merito alla **domanda S 30** - *“Si condivide l’orientamento dell’Autorità di prevedere il mantenimento delle comunicazioni ai clienti/utenti interessati nei casi sopra indicati? Si ritiene debbano essere previste delle comunicazioni anche in casi ulteriori (dettagliare e motivare la risposta)?”* concordiamo con gli orientamenti del DCO e suggeriamo di prevedere l’invio di opportune comunicazioni in merito alla necessità di presentare una DSU rinnovata per ottenere il bonus anche per gli anni successivi al primo. Tale comunicazione dovrebbe essere inviata in tempo utile, ma non troppo lontano dalla scadenza del beneficio.

In merito alla **domanda S 31** - *“Per quanto riguarda, in particolare, la comunicazione di ammissione all’agevolazione, si ritiene preferibile una comunicazione personalizzata o un messaggio veicolato tramite documento di fatturazione? in tale ultimo caso, si ritiene che il messaggio debba essere necessariamente personalizzato e, dunque, contenere le informazioni di dettaglio sopra illustrate, o possa essere un messaggio standard nei termini sopra illustrati?”* riteniamo che un messaggio standard, comunicato in bolletta, consentirebbe di abbattere i costi di gestione delle pratiche e per questo sarebbe un’opzione preferenziale. Per renderla praticabile, però, i richiedenti i bonus andrebbero avvisati di tale modalità di comunicazione, in modo che controllino il contenuto dei documenti di fatturazione e verifichino la presenza di un avviso di accettazione della richiesta. Si può ipotizzare di informare opportunamente in tal senso i richiedenti i bonus nel momento in cui presentano la DSU.

Milano, 9 luglio 2020